



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Prima Civile
Gruppo Fallimentare

N. 8/2022

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore
rilevato che:

- la sig.ra [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), meglio identificata in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio familiare ai sensi dell'art. 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- sussiste la competenza di questo Tribunale perché l'istante risiede in Venezia – Mestre (VE);
- non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;
- si dichiara nell'istanza che la sig.ra [REDACTED] non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato dott. Federico Mion quale si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- rilevato che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

rilevato, infine, che si è chiesto indicarsi i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b) e ritenuto, tenuto conto della spesa annua familiare indicata in € 20.010 da sostenersi unitamente al marito dell'istante (cifra che appare congrua con riferimento alle esigenze di vita di un nucleo familiare di due persone), che la medesima possa essere determinata nella misura di € 850 netti mensili;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore il dott. Federico Mion;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato all'istante;
- 6) ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) fissa in € 850 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante e al liquidatore.

Venezia, 30.06.2022

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore